



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

29 MAG. 2025

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 136**

concernente:

“Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240. Approvazione preliminare”

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Corrandini





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Turismo

Oggetto: 25/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 20.5.2026 concernente Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 25/5, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 20 maggio 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Presenze seduta Giunta Regionale del 20 maggio 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Flavia Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Francesco Agus

L'Assessore Sebastiano Cocco

L'Assessore Barbara Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico

Si assenta:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu per la deliberazione n. 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/5 DEL 20.05.2026

Oggetto: Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240. Approvazione preliminare.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito ai contributi concessi alle imprese artigiane a valere sulla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 per operazioni di credito e sulla legge 21 maggio 1981, n. 240, articolo 23, comma 1, per operazioni di leasing, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

L'Assessore sottolinea l'importanza di tali misure di sostegno che consentono alle imprese artigiane sarde di accedere a risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a modernizzare le attrezzature, migliorare la qualità dei prodotti e incrementare l'efficienza produttiva, tenuto conto dell'attuale scenario economico e delle difficoltà conseguenti all'aumento dei costi energetici e delle materie prime.

L'Assessore richiama a tale proposito le disposizioni attuative attualmente in vigore approvate nel 2025 con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/48 del 11 giugno 2025, rese definitive con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/74 del 7 luglio 2025, con la quale nell'intento di semplificare e chiarire alcuni punti critici emersi in occasione dei precedenti avvisi si era intervenuti in particolare su:

- le modalità di calcolo del contributo in conto interessi, determinato in percentuale sulla base dell'importo capitale del finanziamento ammesso;
- l'ammissibilità delle spese sostenute nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, e lo scorporo delle spese pagate prima di tale arco temporale;
- la definizione del concetto di correlazione tra finanziamento o locazione finanziaria e investimento;
- l'introduzione dei Confidi e altri intermediari finanziari, oltre agli istituti bancari, tra i soggetti autorizzati all'erogazione del credito;



- la previsione di specifici massimali di spesa e di contributo concedibile per alcune tipologie di investimento in particolare quelli immobiliari e relativi al trasporto conto terzi.

L'Assessore dà atto, inoltre, del significativo riscontro ottenuto dal precedente bando in termini di partecipazione delle imprese. A fronte di uno stanziamento pari a complessivi 31,55 milioni di euro, di cui 30 milioni per i contributi di parte capitale e 1,55 per i contributi di parte corrente, sono state infatti presentate circa 1.600 domande, per un valore complessivo di contributi richiesti pari a circa 57 milioni di euro.

Tale ampia partecipazione conferma l'interesse strategico e il ruolo fondamentale che le imprese artigiane riconoscono a tali regimi di aiuto per il sostegno e la crescita del tessuto produttivo regionale.

In vista della pubblicazione del bando per l'annualità 2026, è emersa la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento delle disposizioni attuative, anche al fine di dare attuazione al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2024–2029 di cui, in particolare, l'obiettivo strategico 2.9.1.2 mira a sostenere le imprese artigiane nei processi di qualificazione, ricerca e innovazione, nonché di sostenibilità ambientale ed economica, con specifica attenzione alle imprese giovanili e femminili.

La proposta si inserisce, inoltre, nel quadro delle misure di contrasto allo spopolamento dei territori interni, in coerenza con la legge di stabilità regionale 2026, che estende la definizione di "piccoli comuni" a tutti i centri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

In coerenza con le richiamate strategie regionali di sviluppo, si ritiene opportuno introdurre elementi di novità volti ad ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, con riferimento alle tipologie di interventi finanziabili. È stata pertanto prevista una nuova categoria di operazioni ammissibili, rivolta specificamente alle imprese femminili, giovanili o localizzate nei piccoli comuni della Sardegna.

Diversamente dal precedente regime, che prevedeva il finanziamento esclusivo di investimenti già conclusi, la nuova disciplina consentirebbe, limitatamente a tali beneficiari, l'ammissibilità di progetti da realizzare nei 24 mesi successivi alla presentazione della domanda, introducendo una forma di sostegno finanziario di tipo "ex ante" per le realtà più fragili o ritenute strategicamente rilevanti per il territorio.

La specificità di tale misura rende necessario l'adeguamento di alcune previsioni procedurali con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, differenziate rispetto a quelle sinora vigenti, in particolare:



- l'introduzione di una fase di rendicontazione della spesa, propedeutica all'erogazione del contributo, volta a dimostrare l'effettivo completamento dell'investimento programmato;
- l'introduzione della possibilità di apportare "variazioni non sostanziali" rispetto al progetto iniziale (fino al 20% per voce di spesa) senza necessità di previa approvazione amministrativa;
- la previsione di un'erogazione a saldo per i nuovi interventi, con possibilità di richiedere un'anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fideiussione;
- la previsione che, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi, per i nuovi progetti il piano di spesa (comprensivo di eventuali voci non ammissibili e dell'iva) debba trovare integrale copertura mediante il concorso del finanziamento, del contributo regionale e di mezzi propri dell'impresa.

La presente proposta di modifica recepisce, inoltre, alcune condizioni di ammissibilità previste dal Codice degli incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184), introducendo in particolare l'obbligo di rispettare le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Con riferimento agli investimenti già realizzati, ossia conclusi alla data di presentazione della domanda, si ritiene altresì necessario introdurre una modifica delle condizioni di ammissibilità della spesa, in particolare, che le spese debbano essere sostenute, ovvero pagate, entro il limite massimo di 24 mesi antecedenti la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative al bando pubblicato nell'esercizio precedente a quello in corso.

Tale scelta è motivata dalla circostanza che, in sede di chiusura del precedente sportello, una quota di domande regolarmente presentate è rimasta esclusa per esaurimento della disponibilità finanziaria. La previsione consente pertanto di estendere la misura a quella parte di investimenti già realizzati, ma rimasti fuori dal bando dell'annualità precedente, esclusivamente per motivi di capienza finanziaria.

Con riferimento a tutte le tipologie di intervento e in un'ottica di semplificazione procedurale e di massima efficacia nell'utilizzo delle risorse disponibili, si propone la riduzione automatica del contributo in favore dell'ultima domanda utilmente collocata nell'elenco di quelle ammissibili, per la



quale lo stanziamento residuo non consente il finanziamento integrale del contributo spettante. Il medesimo meccanismo troverebbe applicazione, altresì, nei casi in cui la riduzione si renda necessaria per effetto del raggiungimento del massimale previsto dal regime “de minimis” da parte dell'impresa beneficiaria o del gruppo di imprese ad essa collegate. Tale soluzione consentirebbe di evitare l'esclusione del beneficiario in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero contributo. In tali ipotesi, dovrà essere prevista nell'Avviso una idonea procedura per consentire all'impresa di rinunciare al contributo ridotto, o alternativamente accettarlo, previa dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimento con ulteriori mezzi propri.

Nel confermare la procedura telematica di presentazione della domanda in due fasi, si è ritenuto opportuno proporre termini differenti per le due tipologie di intervento (investimenti già realizzati e investimenti da realizzare), al fine di evitare sovrapposizioni operative e criticità procedurali.

Infine, si propone di alleggerire il testo attualmente vigente delle disposizioni attuative dei contenuti più operativi relativi alla procedura di caricamento e trasmissione della domanda, e della documentazione da allegare, che saranno dettagliati nel testo dell'Avviso.

L'Assessore ricorda lo stanziamento in bilancio previsto per l'annualità 2026 pari a 29 milioni di euro da destinare ai contributi in conto capitale ed euro 1.550.000 da destinare ai contributi in conto interessi, conto canoni e per la riduzione della garanzia eventualmente concessa dai Confidi. L'Assessore propone che alla nuova linea di intervento sia destinato uno stanziamento pari a 1/6 delle risorse annuali disponibili per i contributi in conto capitale, con un tetto massimo di contributo fissato a euro 100.000 per gli investimenti ancora da realizzare. Mentre, con riferimento ai correlati contributi in conto interessi, conto canoni e per la riduzione della garanzia eventualmente concessa dai Confidi, si ritiene opportuno non individuare specifici limiti di stanziamento, ferma restando la priorità nell'assegnazione delle risorse agli interventi già realizzati.

Eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse per interventi già realizzati potranno essere assegnate con provvedimento dirigenziale, nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio, per il finanziamento degli interventi da realizzare e viceversa.

L'Assessore rappresenta, infine, che il processo di proposta di revisione delle direttive scaturisce dal confronto avviato con le associazioni di categoria, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane Sardegna (C.L.A.A.I.), Confartigianato Sardegna, Casartigiani, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa (CNA) e UNILAVORO PMI Sardegna, al fine di condividere per quanto possibile i criteri fondamentali alla base delle modifiche al testo attuale con le



suddette rappresentanze, in qualità di portatrici delle esigenze del comparto artigianale sardo. A seguito dell'incontro tenutosi il 30 aprile 2026 presso gli uffici dell'Assessorato è stato possibile giungere a posizioni unanimemente condivise, con l'accoglimento di gran parte dei suggerimenti proposti. L'Assessore evidenzia che la presente proposta di revisione delle direttive tiene conto dei possibili vincoli tecnico-finanziari in fase di concreta attuazione delle novità proposte, adottando gli opportuni correttivi.

L'Assessore, da ultimo, richiama gli artt. 2 e 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, ai sensi dei quali la presente deliberazione deve essere trasmessa alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a parziale modifica delle disposizioni attuative approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/48 del 11 giugno 2025, propone l'adozione del nuovo testo delle medesime allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri e le disposizioni attuative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, e per le operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240;
- di dare mandato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio di attivare le procedure a favore del settore dell'artigianato traendo risorse, pari a complessivi euro 30.550.000, dai competenti capitoli di spesa della missione 14, programma 01, ripartite come segue:
 - a) euro 29.000.000, stanziati sul capitolo SC08.8533, da destinare ai contributi in conto capitale sia per operazioni di credito che di leasing, di cui 1/6 da riservare ai nuovi investimenti;
 - b) euro 1.550.000, stanziati sul capitolo SC08.7268 da destinare ai contributi in conto interessi



- per operazioni di credito, in conto canoni per operazioni di leasing, e per la riduzione dei costi di garanzia concessa da Confidi, qualora il finanziamento sia garantito, in misura pari almeno al 50%, da un Confidi, con priorità per gli investimenti già realizzati;
- c) eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse per interventi già realizzati potranno essere assegnate con provvedimento dirigenziale, nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio, per il finanziamento degli interventi da realizzare e viceversa;
- di prevedere scadenze distinte per la trasmissione telematica delle domande relative agli investimenti già effettuati e per la trasmissione delle domande relative ai nuovi investimenti.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 25/5 del 20.5.2026

Disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata

Art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 “de minimis” relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa.....	3
Art. 1 - Finalità dell'intervento e dotazione finanziaria.....	3
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 3 - Tipologia e modalità di calcolo del contributo.....	6
Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento.....	8
Art. 5 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio.....	9
Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni concedibili.....	11
Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni.....	12
Art. 8 - Spese non ammissibili.....	14
Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	15
Art. 10 - Istruttoria delle domande e termini del procedimento.....	15
Art. 11 - Variazioni dei Progetti di investimento.....	15
Art. 12 - Rendicontazione e modalità di erogazione.....	16
Art. 13 - Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni.....	17
Art. 14 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento.....	18
Art. 15 - Disposizioni finali.....	18



Premessa

Le presenti disposizioni attuative disciplinano la concessione delle tipologie di contributo riconosciute alle imprese artigiane per:

- a) operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 per le quali possono essere concessi:
 - contributi in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, da intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e dai Confidi Iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto;
 - contributi in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999;
 - contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003;
- b) operazioni di locazione finanziaria (o leasing) di cui all'art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, per le quali possono essere concessi:
 - contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria;
 - contributi in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
 - contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

La modulistica per la richiesta delle agevolazioni sarà resa disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso, unitamente all'Avviso e alla Guida alla compilazione della domanda.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, costituito secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/159 del 15 febbraio 2024.

Art.1 - Finalità dell'intervento e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali e immobiliari effettuati da parte delle



imprese artigiane attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, in conto interessi o in conto canoni, e per la riduzione dei costi delle garanzie, le cui caratteristiche rispondono alle condizioni di ammissibilità di cui al successivo articolo 4, lettera a) – INVESTIMENTI EFFETTUATI.

La medesima misura è estesa, inoltre, ai progetti di investimento ancora da realizzare da parte di imprese artigiane a prevalente partecipazione femminile, e/o giovanili e/o ubicate in piccoli comuni della Sardegna, di cui al successivo articolo 4, lettera b) – PROGETTI DI INVESTIMENTO.

Per essere riconosciuto valido ai fini dell'agevolazione, l'investimento deve essere associato a un finanziamento pubblico o a un contratto di leasing, come specificato nei seguenti articoli.

La dotazione finanziaria assegnata alle varie tipologie di contributo è definita annualmente in bilancio con due plafond distinti, uno destinato ai contributi in conto capitale stanziato sul capitolo di spesa SC08.8533 e uno destinato ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione della garanzia stanziato sul capitolo di spesa SC08.7268.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nei capitoli di bilancio. In caso di esaurimento delle risorse stanziare in uno dei due capitoli sopra indicati, sarà concesso esclusivamente il contributo finanziabile (solo conto capitale, o solo conto interessi, canoni e garanzia).

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto qualora le risorse disponibili rappresentino almeno il contributo minimo previsto dal bando; in tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda e continuativamente fino all'erogazione del saldo del contributo, presentino cumulativamente i requisiti e rispettino le condizioni di seguito indicate:

1. siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 32/2016.

L'iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta o formalmente richiesta:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge n. 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo;
- per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla legge n. 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, al momento della concessione dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana, di cui al presente paragrafo.

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso all'agevolazione, in quanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di impresa artigiana nel rispetto della normativa vigente in materia;

2. abbiano, continuativamente, sede operativa in Sardegna e siano attive alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e fino al momento di erogazione del saldo.
3. soddisfino le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - non siano destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e d) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 16/2021;
 - l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superino il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto;
 - non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - non siano operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;

- non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o, siano beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;
- si impegnino ad attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;
- siano in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», e successive modifiche;
- non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);
- non siano incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.;
- siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
- i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente, non siano sottoposti a condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
- abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3 - Tipologia e modalità di calcolo del contributo

Per gli interventi finanziabili che rientrino tra le operazioni di credito agevolato a valere sulla legge n. 949/1952 e/o tra quelle di locazione finanziaria valere sulla legge n. 240/1982, sono previste le tipologie di contributo di seguito descritte:

I. Operazioni di credito agevolato – Legge n. 949/1952

Tale norma prevede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso contributi in conto capitale e in conto interessi come di seguito indicato:



- a) **contributo in conto interessi:** è calcolato sulla base dell'importo capitale del finanziamento ammesso ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata del finanziamento. Il contributo è determinato nella misura del 1,5% annuo sul minor importo tra la spesa ammessa e l'importo nominale del finanziamento bancario, a titolo di contributo "una tantum" da erogarsi in un'unica soluzione.

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili;

- b) **contributo in conto capitale:** è calcolato nella misura del 40% della spesa ammissibile al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento e debitamente documentata;

- c) **contributo per la riduzione dei costi di garanzia:** può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30.9.2003, n. 269 e dalla legge 24.11.2003, n. 326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/interessi.

II. Operazioni di locazione finanziaria agevolata – Legge n. 240/1981

Tale norma prevede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, attraverso contributi in conto canoni ed in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all'acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana, come di seguito indicato:

- a) **contributo in conto canoni:** calcolato sulla base dell'importo della locazione ammessa ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata della locazione. Il contributo è determinato nella misura del 1,5% annuo sul minor importo tra la spesa ammessa e l'importo nominale del finanziamento leasing, a titolo di contributo "una tantum" da erogarsi in un'unica soluzione.

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggiore durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.



Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti;

- b) **contributo in conto capitale:** nella misura del 40% della spesa ammissibile, nei limiti di cui al successivo art. 7;
- c) **contributo per la riduzione dei costi di garanzia:** può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30.9.2003, n. 269 e dalla legge 24.11.2003, n. 326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/canoni.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare, per l'acquisto dei beni locati, delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Per entrambe le operazioni (leasing e credito) le tre tipologie di contributo, in conto capitale, in conto interessi o canoni, e per riduzione dei costi di garanzia, sono cumulative:

- il contributo conto interessi o canoni è sempre previsto vista l'obbligatorietà dell'operazione di finanziamento/leasing;
- il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è previsto solo nei casi in cui l'operazione di credito sia assistita da garanzia per la quale l'impresa dimostri di aver pagato le relative commissioni al Confidi.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di investimento:

- a) **investimenti effettuati, ovvero** conclusi, fatturati e rendicontati alla data di presentazione della domanda. le spese ad essi correlate sono sostenute, ovvero pagate, fino a 24 mesi precedenti la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative al bando pubblicato nell'esercizio precedente a quello in corso. In caso di operazioni di leasing l'investimento si intende completato con la consegna del bene.

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati oltre l'arco temporale di cui al precedente capoverso; le spese relative ad eventuali acconti/cauzioni versati prima di tale termine saranno scomputati dal totale delle spese ammissibili.

Più precisamente: i beni devono essere stati acquistati, completamente pagati e consegnati all'impresa e devono essere già operativi sia che si tratti di automezzi, macchinari/attrezzature ovvero di acquisti/interventi immobiliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di operazione immobiliare l'immobile oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione deve essere censito come sede legale o operativa o unità locale dell'impresa artigiana, come desumibile da visura camerale ed alla data della domanda deve essere a servizio dell'attività artigiana e dunque operativo.

Qualora nella richiesta di contributo vengano incluse spese già rendicontate e ammesse a beneficio a valere su un avviso precedente, la domanda verrà interamente rigettata;

- b) **progetti di investimento, ovvero** investimenti che si prevede di realizzare nei 24 mesi successivi la data di presentazione della domanda, su richiesta di imprese femminili, giovanili o ubicate in piccoli comuni della Sardegna, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

Si intendono a tale fine:

- **imprese femminili**, così come definite dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- **imprese giovanili**, così come definite dal D.Lgs. n. 185/2000;
- **imprese con sede operativa ubicata in un piccolo comune della Sardegna**, come individuati dall'art. 14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della legge di stabilità regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo. L'impresa deve avere una sede operativa nel piccolo comune alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale sono approvate le presenti Direttive da trasmettere al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Il contributo in conto capitale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, è concesso entro il limite massimo di 100.000 euro ed è calcolato sulla base delle spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda. I benefici sono successivamente erogati secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 a seguito del completamento dell'investimento e della rendicontazione delle spese sostenute nel suddetto arco temporale. Qualora l'impresa richiedente il beneficio includa nel piano di investimento spese già rendicontate e ammesse a beneficio a valere su un avviso precedente, la domanda verrà interamente rigettata.

Per entrambe le tipologie di investimento di cui ai punti a) e b), l'investimento deve essere funzionale all'esercizio dell'attività artigiana primaria e/o secondaria (purché strettamente attinente e correlata alla primaria) risultante dalla visura camerale.

Le due linee di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tra loro cumulabili fermi restando tutti i limiti in materia di cumulo e di "de minimis", dietro presentazione di due domande distinte soggette a istruttoria separata.

Art. 5 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, l'investimento deve essere associato ad un finanziamento concesso da una Banca iscritta all'Albo come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, da intermediari finanziari ex art 106 del TUB, o da un Confidi iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari



Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto. Per le agevolazioni a valere sulla legge n. 240/1981 è condizione necessaria aver stipulato un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing.

I contratti di finanziamento o di leasing devono essere stipulati a titolo oneroso al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti (non è ammissibile il tasso zero).

Fermo restando l'arco temporale di cui al precedente articolo 4, le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria devono essere poste in essere a sostegno del singolo investimento o di un progetto di investimento complessivo che comprenda l'acquisto di più beni ammissibili a finanziamento, riconducibili a un unico programma coerente di ammodernamento e sviluppo dell'impresa.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni associate a finanziamenti o locazioni finanziarie di importo nominale inferiore:

- **al 10% del contributo complessivo se inferiore o uguale a 50.000 euro;**
- **a 5.000 euro negli altri casi.**

Il finanziamento deve essere temporalmente correlato all'investimento o al progetto di investimento, salvo il caso più avanti descritto; pertanto:

Per gli investimenti di cui alla precedente lettera a) - Investimenti effettuati, il contratto di finanziamento può essere alternativamente stipulato:

1. antecedentemente all'avvio dell'investimento o del progetto di investimento. Il contratto di finanziamento, può essere stipulato, e l'erogazione completata, al massimo 12 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile, qualora esso abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi prima per tutte le altre tipologie di beni;
2. nel corso del progetto di investimento: il contratto di finanziamento può essere stipulato, e l'erogazione completata, dopo l'avvio del progetto di investimento, ma antecedentemente al pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile riconducibile al progetto;
3. in caso di leasing, la consegna del bene oggetto del contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del contratto di leasing qualora questo abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi per tutte le altre tipologie di beni.

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento o del verbale di consegna nel caso di locazioni finanziarie.

Per gli investimenti di cui alla precedente lettera b) - Progetti di investimento, qualora non stipulato alla data di presentazione della domanda, **il contratto di finanziamento o il contratto di leasing deve essere sottoscritto entro il termine di 3 mesi dalla concessione del beneficio, pena la decadenza dal medesimo; in ogni caso la stipula del contratto di finanziamento o di leasing è richiesta ai fini dell'erogazione dell'anticipazione;** sono ammissibili i finanziamenti sottoscritti fino, rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili, a 12 mesi o 6 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di leasing, la consegna del bene oggetto del contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del contratto di leasing qualora questo abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi per tutte le altre tipologie di beni.

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento o del verbale di consegna nel caso di locazioni finanziarie.

L'ammontare del prestito, cumulato con il contributo regionale in conto capitale e l'eventuale apporto di mezzi propri (da dimostrarsi secondo le modalità previste nell'Avviso) deve consentire l'integrale copertura del Piano di spesa presentato con la domanda, IVA inclusa. Restano ferme le limitazioni di cui sopra in termini di importo minimo del finanziamento.

Per entrambe le linee di intervento (investimenti realizzati e progetti di investimento), si può prescindere dalla correlazione temporale qualora la correlazione tra finanziamento e investimento sia dimostrata da espliciti riferimenti allo specifico investimento ammissibile contenuti nel contratto di finanziamento. A tale fine, non saranno considerate eventuali e ulteriori attestazioni da parte dell'istituto bancario, rese prima o dopo la stipula del contratto di finanziamento.

Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni concedibili

Fatte salve le specifiche limitazioni di spesa e di contributo di cui al successivo articolo 7, e il tetto massimo concedibile di 100.000 euro per Progetti di investimento di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, l'ammontare massimo concedibile è soggetto al rispetto della soglia di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 c.d. "de minimis" come sotto meglio specificato.

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire di finanziamenti pubblici complessivi superiori a euro 300.000 concessi sotto forma di "de minimis" a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica, per un periodo di 3 anni su base mobile ovvero nei 3 anni precedenti la data di concessione dell'aiuto concesso a valere sul presente avviso.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento (UE) 2023/2831 articolo 5 comma 3, gli aiuti "de minimis" concessi a valere sulla presente misura di agevolazione non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili *"qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione"*.

In caso di superamento del suddetto massimale *de minimis* l'importo dell'aiuto viene ridotto entro il limite massimo consentito. In tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Tale riduzione si applica qualora il cumulo dell'agevolazione richiesta con altri aiuti de minimis ricevuti, anche congiuntamente a imprese ad essa eventualmente collegate, ecceda il plafond previsto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Non saranno ammissibili al contributo spese documentate per importo complessivo inferiore a 5.000 euro. Il contributo non potrà essere concesso per importi di spesa complessiva documentata inferiori a 5.000 euro anche qualora dall'esame della domanda risultassero spese non ammissibili di importo tale da ridurre il contributo al di sotto di tale soglia.

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni

In linea generale sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati o da effettuare dall'impresa artigiana destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività artigiana.

In caso di esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, gli acquisti sono ammessi a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell'ambito di un processo produttivo indistinto.

In particolare, con riferimento alle due tipologie di intervento, ovvero per le operazioni di credito agevolato a valere sulla legge n. 949/1952 e quelle di locazione finanziaria a valere sulla legge n. 240/1981, sono ammesse al finanziamento, o sono ammissibili con limitazioni, le spese relative ai seguenti interventi:

1) Acquisto di terreni **solo se** destinati alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del **solo terreno** è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio di attività artigiane che prevedano come **strettamente necessario** l'utilizzo di terreni scoperti nel ciclo produttivo o nella fornitura di servizi e in particolare: autodemolizione/sfasciacarrozze, taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.), movimento terra, centro di stoccaggio temporaneo inerti, rimessaggio a secco di imbarcazioni, autotrasporto. In caso di utilizzo come deposito mezzi, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'impresa dovrà produrre l'elenco di mezzi interessati.

2) Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione, queste ultime non potranno superare il 5% dell'importo dei lavori.

Nel caso di acquisto, costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione dell'immobile aziendale, ferma la percentuale di agevolazione del 40%, è posto un tetto massimo al contributo concedibile, quantificato in **euro 40.000,00** per la sede operativa e ridotto ad **euro 20.000,00** nel caso di immobile destinato a deposito, garage o rimessa.

Fermi restando i limiti di cui al punto precedente, si precisa quanto segue:

- in caso di acquisto, costruzione o opere murarie relative a immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), è ammesso ad agevolazione il 50% delle spese funzionali all'attività artigiana. Fanno eccezione le attività di estetista, parrucchiera, acconciatori, tatuatori e sartoria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per le quali è ammesso il 100% delle suddette spese;

- in caso di acquisto, costruzione o opere murarie dei fabbricati diversi da quelli di categoria A a uso promiscuo (attività artigiana/altra attività) sono agevolabili per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata;
- la costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo;
- l'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

3) Acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

Con riferimento agli autoveicoli, possono essere ammesse ad agevolazione:

- i veicoli destinati alle attività di tassista e di noleggio di veicoli con conducente, e le auto opportunamente abilitate per autoscuole;
- altre tipologie di veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti e non di persone purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali, furgoni e/o gli autocarri con cassone di varie dimensioni, con adeguato vano di carico, fiancate lamierate). Detta tipologia di automezzi deve essere necessariamente immatricolata in c/proprio.

Relativamente all'acquisto di automezzi, sono ammissibili:

- le motrici con limitazione del contributo in c/capitale a **max 40.000,00 euro**;
- allestimenti speciali per una spesa ammissibile di **max 30.000,00 euro**;
- rimorchi e pianali per una spesa ammissibile di **max 20.000,00 euro**.

Tutti gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

4) Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e spese per la realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, per attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo (incluse le spese per la formazione tecnica specifica riferita alla nuova linea di produzione e/o di processo).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5) Acquisto di natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) e imbarcazioni, queste ultime entro un limite di spesa del 50%.

6) Acquisto di parti di imbarcazioni e natanti, quali motori, arredi ed eventuali dotazioni accessorie (gps, ecoscandagli etc.).

7) Acquisti per attività di *revamping* e ammodernamento di macchinari già presenti in azienda, esclusivamente delle spese sostenute per interventi di aggiornamento tecnologico e rifunzionalizzazione di macchinari e impianti esistenti (componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori funzionali all'aggiornamento) finalizzati a:

- incrementare la produttività e l'efficienza energetica;
- migliorare la qualità del prodotto e la sicurezza dei lavoratori;
- prolungare il ciclo di vita utile degli impianti;
- ridurre l'impatto ambientale attraverso il recupero, la rigenerazione o la sostituzione selettiva di componenti;
- favorire pratiche coerenti con i principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti.

Non saranno ammesse spese di mera manutenzione. Il *revamping* dovrà essere documentato, oltre che dalla fattura delle migliorie effettuate, da perizia tecnica o relazione di un fornitore qualificato, attestante l'effettivo miglioramento delle performance del macchinario.

Art. 8 - Spese non ammissibili

Per entrambe le agevolazioni, ovvero per le operazioni di credito di cui alla legge n. 949/1952 e per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge n. 240/1981, non sono ammissibili gli acquisiti e le tipologie di spesa di seguito descritti:

- 1) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado;
- 2) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente;
- 3) acquisti di autovetture (compresi i SUV e i van) non ricompresi nella tipologia di cui all'articolo 7;
- 4) spese per servizi di manutenzione delle imbarcazioni e dei natanti;
- 5) acquisto o locazione di lotti o aree non finalizzati a costruzione di fabbricati, anche adiacenti a quella della sede, destinate a parcheggio, garage o deposito merci;
- 6) spese con pagamenti in SARDEX e/o compensazioni con merci o beni;
- 7) acquisti di beni usati, diversi da immobili, tra e da persone fisiche, non aziende;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8) spese sostenute dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Per quanto non indicato nell'elenco di cui sopra, si intendono non ammesse tutte le spese qualora non espressamente indicate al precedente articolo 7.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione potrà essere presentata entro i termini e le modalità dettagliate nell'avviso pubblico, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Potranno essere previsti termini differenti per ciascuna delle due tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 4, per le quali occorre presentare distinte domande di agevolazione.

- Per gli investimenti già effettuati di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, è possibile presentare **un'unica istanza** per operazioni di credito agevolato (legge n. 949/1952) e di leasing (legge n. 240/1981), a condizione che per le prime sia presentato un contratto di finanziamento, e per le seconde un contratto di locazione finanziaria.
- Per i Progetti di investimento di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, è richiesta obbligatoriamente la presentazione di istanze separate in caso di operazioni di credito agevolato (legge n. 949/1952) e di leasing (legge n. 240/1981).

Non è in ogni caso ammessa la presentazione di più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento/leasing.

Art. 10 - Istruttoria delle domande e termini del procedimento

Il procedimento di istruttoria si avvia alla data di ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato sulla base del numero di protocollo attribuito dalla piattaforma telematica, ai sensi delle disposizioni del Codice degli incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184).

Al termine dell'istruttoria, le domande conformi ai requisiti e condizioni di ammissibilità di cui alle presenti Disposizioni attuative, sono concesse entro i limiti dello stanziamento annuale, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni dall'approvazione degli elenchi dei beneficiari da parte del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, che si riunisce a completamento della fase istruttoria, e previo esito positivo dei seguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

Dell'accoglimento o rigetto delle domande viene data notizia tramite pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale nella pagina di pubblicazione dell'Avviso.

Art. 11 - Variazioni dei Progetti di investimento

Con riferimento alla categoria Progetti di investimento di cui alla lettera b), articolo 4 delle presenti Disposizioni attuative, sono ammissibili le seguenti variazioni considerate "non sostanziali", apportate



successivamente alla concessione, da comunicare all'Amministrazione, senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima:

- a) variazioni all'interno della macrocategoria "voce di spesa" fino a uno scostamento non superiore al 20% dell'importo ammesso per la stessa;
- b) sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti. Restano fermi i limiti di spesa e di contributo previsti per alcune tipologie di spesa.

Non sono ammesse variazioni che comportino l'inserimento di nuove "voci di spesa" non previste nella domanda iniziale o viceversa la cancellazione di "voci di spesa" inizialmente previste, né variazioni che comportino comunque il superamento della soglia del 20% anche solo per una "voce di spesa".

Art. 12 - Rendicontazione e modalità di erogazione

I. I contributi aventi ad oggetto gli **investimenti effettuati di cui alla lettera a)** del precedente articolo 4, e concessi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge n. 949/1952 sono erogati in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione.

Con riferimento al solo contributo in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge n. 240/1981, dall'erogazione del contributo è trattenuta la quota eccedente le spese sostenute a titolo di anticipo (macrocanone), che sarà svincolata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria o anticipata del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

II. I contributi aventi ad oggetto i **progetti di investimento di cui alla lettera b)** dell'art. 4, sono erogati con le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) con un'unica soluzione a saldo dell'intero contributo, a completamento dell'investimento, a seguito della presentazione della richiesta di erogazione e della documentazione di spesa, con le peculiarità sotto specificate in caso di leasing.
- b) con un'anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fidejussione, e la restante quota a completamento dell'investimento e rendicontazione delle spese sostenute, con le peculiarità sotto specificate in caso di leasing.

In tale caso, la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta da effettuare in fase di presentazione della domanda, e previa trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'amministrazione d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla presente normativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Non può essere richiesta l'anticipazione fintanto che non risulta stipulato il contratto di finanziamento/leasing e dimostrata l'integrale copertura del piano di investimento, secondo le modalità dettagliate nell'Avviso.

Per le operazioni di leasing (legge n. 240/1981), dall'erogazione del contributo a saldo è trattenuta una quota pari al 20%, che sarà svincolata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria o anticipata del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

Art. 13 - Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data della fatturazione o del verbale di consegna del bene:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni ad eccezione dei beni di cui al punto successivo;
- hardware, software, mezzi per noleggio con conducente, per taxi o autoscuole – 3 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. In tal caso, l'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data della concessione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. Gli importi oggetto di restituzione sono calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della revoca in materia di incentivi alle imprese.

Eventuali variazioni straordinarie dell'impresa beneficiaria dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione regionale e all'ente istruttore per le successive valutazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Oltre ai precedenti casi sopra menzionati, l'Amministrazione regionale procede comunque alla revoca delle agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

L'impresa, i soggetti finanziatori (Banche, intermediari finanziari o Confidi) e le società di locazione finanziaria, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. sarà indicato nella determina di approvazione dell'avviso.

Informazioni e chiarimenti sulla misura di sostegno e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile secondo le modalità che saranno specificate nell'avviso pubblico.

Art. 15 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni attuative si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentra in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunità vigenti.

Per l'attuazione operativa degli interventi, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti esterni individuati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, o tramite affidamento in house.

Le presenti Disposizioni attuative producono la loro efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione e restano valide fino a espressa modifica, integrazione o abrogazione con successivo provvedimento.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0011282 del 28/05/2026 - 25/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 20.5.2026 concernente Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, ...

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 28/05/2026 16.43.56
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0011282 del 28/05/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

25/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 20.5.2026 concernente Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26792333.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26792333.pdf ()
DEL25-5.zip ()
Segnatura.xml ()